

-STUDIO LEGALE-

Pozzan - Romeo
Associazione Professionale

Sede:

Via Gen. Maglietta n. 1, 36042 Breganze (VI).

Tel. 0445-873477. Fax 0445-307826.

Email: studiopozzanromeo@libero.it.

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.: 02976650248.

Spett.le:

**ASSOCIAZIONE ITALIANA
FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ONLUS**

Presso Delegato Provincia di Vicenza

Egr. Sig.

Laverda Ferdinando

Via Castelletto 80

36042 Breganze (VI)

Breganze (VI), lì 26.10.2007.

**OGGETTO: SINISTRO DEL 14.06.03. VITTIMA: LAVERDA MARIA.
CAUSA CIVILE IN TRIBUNALE DI SCHIO R.G. 214/04. SENTENZA N. 265/2007.**

Alla mezzanotte circa del 14 giugno 2003, una calda serata di una delle estati più torride degli ultimi anni, un incidente stradale spezzava la giovane esistenza di Maria Laverda, che avrebbe compiuto sedici anni il successivo 12 novembre.

Luogo dell'incidente l'incrocio tra le Vie Olmo e Bragetti della Superstrada Provinciale "Gasparona" in comune di Breganze, tratto di strada con limite di velocità di 70 km/h.

Soggetti coinvolti: la vittima, alla guida di un motociclo Gilera Stalker tg. 3074873 e il signor Barcaro Marco di Castegnero (VI), Via degli Eroi 22, all'epoca ventitreenne, conducente dell'autoveicolo FORD WAG TG. CD782GB, il quale nell'occasione trasportava altre tre persone.

Il nostro studio legale assunse, da subito, per la precisione un'ora dopo, la tutela legale dei familiari della vittima e fu fortemente coinvolto in questo caso anche e soprattutto dal punto di vista emotivo: Maria Laverda era la cugina del sottoscritto Avv. Fausto Pozzan che, richiesto di intervenire, si recò sul posto a prestare la propria opera, assistendo alle operazioni di riconoscimento del cadavere, di rilievo sul sinistro e alle altre tristi formalità.

Rilievi eseguiti da agenti della Polstrada di Vicenza.

Fu subito evidente che, non essendovi testimoni oculari imparziali in grado di descrivere l'accaduto, la risposta sulla dinamica dell'incidente non sarebbe che potuta venire da indizi, con particolare riferimento all'esame dei veicoli coinvolti e dalle tracce lasciate dagli stessi sull'asfalto.

Era una serata senza luna ma la visibilità era comunque buona: l'incrocio era illuminato.

Ebbene: una cosa balzò subito all'attenzione degli scriventi: le tracce lasciate dai mezzi coinvolti dimostravano come, al momento dell'impatto, la vittima avesse già oltrepassato la linea di mezzera della carreggiata. Inoltre l'assoluta lontananza dell'autovettura (oltre 110 metri!) dal punto d'urto e lo stato dei mezzi... Ve n'era abbastanza per concludere che causa del sinistro era l'eccessiva velocità tenuta dal conducente l'autoveicolo FORD WAG TG. CD782GB e la sua imperizia alla guida.

Minimale appariva da subito, anzi da escludere, ogni responsabilità della povera Maria, la quale proveniva sì da una strada con obbligo di stop all'incrocio, ma non aveva, nell'occasione omesso la precedenza al veicolo incrociante... E questo perché al momento dell'impatto aveva già quasi terminato l'attraversamento dell'incrocio...

E invece come al solito la massima secondo cui (perdonate la crudezza) "gli assenti hanno sempre torto" (!) venne applicata da subito.....

L'ipotesi cioè dell'omessa precedenza all'autovettura (purtroppo) incrociante da parte della vittima si fece immediatamente strada.

segue

Studio Legale Pozzan-Romeo:

Avv. Fausto Pozzan, nato a Thiene (VI), il 11.11.1965. Codice Fiscale: PZZ FST 65S 11 L157X.

Avv. Concetto Romeo, nato a Carlentini (SR), il 22.08.1965. Codice Fiscale: RMO CCT 65 M 22 B787P.

Avv. Ellen Balasso, nata a Sandrigo (VI), il 08.03.1975. Codice Fiscale: BLSLLN75C48H829U.

-STUDIO LEGALE-

***Pozzan - Romeo
Associazione Professionale***

Sede:

Via Gen. Maglietta n. 1, 36042 Breganze (VI).

Tel. 0445-873477. Fax 0445-307826.

Email: studiopozzanromeo@libero.it.

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.: 02976650248.

Al più e a tutto concedere ci apparve da subito minima, anzi da escludere, ogni responsabilità della povera Maria, la quale proveniva, sì, da una strada con obbligo di stop all'incrocio, ma non aveva, nell'occasione omesso la precedenza al veicolo incrociante...

E questo perché al momento dell'impatto aveva già quasi terminato l'attraversamento dell'intersezione stradale...

E invece come al solito la massima secondo cui (perdonate la crudezza) "gli assenti hanno sempre torto" (!) venne applicata da subito.... L'ipotesi cioè dell'omessa precedenza all'autovettura (purtroppo) incrociante da parte della vittima si fece immediatamente strada.

Ce ne accorgemmo subito, in particolare allorquando, formulata in data 04.07.2003 formale richiesta di risarcimento danni alla Fondiaria Assicurazioni, veicolo assicuratore della responsabilità civile dell'autoveicolo FORD WAG TG. CD782GB, ci venne risposto dal perito dell'assicurazione, con lettera raccomandata del 01.08.2003, che veniva negato ogni addebito del proprio assicurato in ordine all'accaduto, ritenendo invece responsabile dell'accaduto la vittima per omessa precedenza!!

Questa tesi ci venne riproposta ripetutamente anche in seguito, addirittura da due periti in infortunistica stradale da noi interpellati e ai quali richiedemmo consulenza e assistenza, naturalmente revocando loro, in seguito, l'incarico visto l'atteggiamento poco collaborativo e, quasi verrebbe da dire, prevenuto.....

Tutto questo per amore della verità, al di là del coinvolgimento emotivo: era evidente che, al più e a tutto concedere, un concorso di responsabilità della vittima nella causazione del sinistro appariva, come appare, del tutto residuale...

Era evidente cioè che causa del sinistro era da attribuirsi all'eccessiva velocità con cui Barcaro Marco si accinse di notte, con visibilità ottima, ad affrontare un incrocio percorrendo una strada che in quel tratto prevede il limite dei 70 km/h..."..

Già, era evidente... Ma non lo ammetteva chi era preposto ad occuparsene.... Ci rendemmo conto cioè che la verità sull'accaduto sarebbe emersa solo se ci fossimo impegnati in prima persona.

Non ci restava, a quel punto, che ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Il che facemmo confortati dal mandato ricevuto e dalla fiducia dimostrataci da Ferdinando Laverda e Rossana Borghesan, genitori di Maria, e da Giovanni Laverda, suo fratello.

Ci muovemmo in due direzioni:

1) depositando nomina a difensori delle persone offese dal fatto (i predetti signori Ferdinando Laverda e Rossana Borghesan, genitori di Maria, e da Giovanni Laverda, suo fratello) presso la Procura della Repubblica di Vicenza che, quanto al sinistro, aveva aperto un procedimento a carico del signor Barcaro Marco per l'imputazione di omicidio colposo;

2) svolgendo indagini e ricerche per conto nostro con esito purtroppo non incoraggiante alla ricerca di prove per promuovere eventualmente una causa civile di risarcimento danni.

I risultati migliori li ottenemmo promuovendo attività difensiva avanti l'Autorità Giudiziaria penale, in particolare depositando una memoria difensiva e presentando istanza affinché venisse disposta una consulenza in grado di ricostruire il sinistro sulla base degli elementi di fatto (rilievi della Polstrada ed esame dei luoghi e dei mezzi), nominando a nostra volta un perito di parte.

Soprattutto, decisivi apparvero i nostri atti di impulso nei confronti del titolare dell'inchiesta RGNR 2820/2003, l'allora Sostituto Procuratore Dr. Antonino De Silvestri, il quale, alla nostra presenza, ricevette i genitori di Maria e dispose una Consulenza Tecnica d'Ufficio incaricando l'Ing. Carlo Pigato di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'incarico fu svolto con incoraggiante rapidità. E ancor più soddisfacenti furono le conclusioni.

segue

Studio Legale Pozzan-Romeo:

Avv. Fausto Pozzan, nato a Thiene (VI), il 11.11.1965. Codice Fiscale: PZZ FST 65S 11 L157X.

Avv. Concetto Romeo, nato a Carlentini (SR), il 22.08.1965. Codice Fiscale: RMO CCT 65 M 22 B787P.

Avv. Ellen Balasso, nata a Sandrigo (VI), il 08.03.1975. Codice Fiscale: BLSLLN75C48H829U.

-STUDIO LEGALE-

***Pozzan - Romeo
Associazione Professionale***

Sede:

Via Gen. Maglietta n. 1, 36042 Breganze (VI).

Tel. 0445-873477. Fax 0445-307826.

Email: studiopozzanromeo@libero.it.

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.: 02976650248.

Il perito, con relazione del 23.10.2003, infatti concluse sostenendo che: unica causa dell'evento fu da attribuire *"all'eccessiva velocità (150 km/h) con cui Barcaro Marco si accinse di notte, con visibilità ottima, ad affrontare un incrocio percorrendo una strada che in quel tratto prevede il limite dei 70 km/h..."*

E ancora, quanto alla supposta omessa precedenza, il perito, ricostruendo le reciproche posizioni dell'investitore e dell'investita sul teatro del sinistro, affermò come: *"..... Non è ipotizzabile che Laverda Maria abbia attraversato lo stop in velocità senza arrestarsi: se infatti avesse avuto una pur modesta velocità di 25 km/h di attraversamento del segnale orizzontale di stop, in un secondo si sarebbe già trovata nella corsia di sinistra, ossia a quasi sette metri dalla linea di stop, salvandosi"*.

Purtroppo nello stesso periodo, eravamo ormai ai primi mesi del 2004, il Dr. A. De Silvestri terminava l'incarico di Sostituto Procuratore presso il Tribunale Penale di Vicenza e l'ufficio rimaneva vacante in attesa della nomina di un nuovo magistrato inquirente.

A quel punto, vista la situazione di stasi del procedimento penale, ritenemmo che i tempi fossero maturi per iniziare la causa civile di risarcimento danni avanti al Tribunale di Vicenza al fine di sentire dichiarare che il sinistro di cui trattasi si era verificato per fatto e colpa esclusivi del convenuto sig. Barcaro Marco, conducente, nell'occasione, e proprietario del veicolo FORD FOCUS TG. CD 782GB, oltre al risarcimento dei danni patiti dagli attori (i signori Ferdinando Laverda e Rossana Borghesan, genitori di Maria, e Giovanni Laverda, suo fratello. L'atto di citazione venne notificato il 24 marzo 2004.

La prima udienza si tenne il 22.06.2004, la controparte (assicurazione Fondiaria-Sai e Barcaro Marco) si costituì in giudizio al fine di dichiarare che l'incidente di cui trattasi si era verificato per fatto e colpa concorrente paritaria di Barcaro Marco e Laverda Maria ovvero in quella anche diversa che fosse risultata di giustizia.

La causa civile, se paragonata alla (purtroppo ormai quasi intollerabile) durata dei processi in Italia, ha avuto uno svolgimento relativamente rapido. Il Giudice non ritenne innanzitutto necessario alcun approfondimento sulla dinamica del sinistro, sufficienti i documenti da noi prodotti sul punto e cioè la relazione di cui sopra a firma dell'Ing. Carlo Pigato, CTU della Procura della Repubblica di Vicenza, oltre ai rilievi della Polstrada di Vicenza.

Unico provvedimento istruttorio disposto fu un'indagine tesa a valutare il danno biologico che il fatto aveva provocato ai signori Ferdinando Laverda e Rossana Borghesan, genitori di Maria, e Giovanni Laverda, suo fratello. E ciò per arrivare alla determinazione del giusto risarcimento danni.

Allo scopo fu nominato un CTU che visitò gli attori e depositò una propria relazione in data 05.05.2006.

Nel frattempo il procedimento penale si avviava verso la conclusione della fase delle indagini preliminari. Era stato infatti nominato un nuovo Sostituto Procuratore della Repubblica, la Dr.ssa Angela Barboglio, su richiesta della quale veniva fissata l'udienza preliminare per la data dell'otto febbraio 2006.

In quell'occasione il difensore dell'imputato chiedeva di essere ammesso al rito abbreviato, procedimento che, com'è noto, consente di celebrare il processo allo stato degli atti, cioè sulla base dei riscontri acquisiti nel fascicolo del Pubblico Ministero, ottenendo uno sconto di pena fino ad un terzo.

Il difensore di Barcaro Marco però subordinava l'ammissione al rito abbreviato all'acquisizione agli atti del procedimento di una perizia di parte che tentava di confutare la tesi dell'eccessiva velocità tenuta dal veicolo dell'imputato al momento del sinistro, sostenendo essere altre le cause dell'incidente, e una dichiarazione testimoniale di una delle persone che erano a bordo dell'autovettura del Barcaro al momento del fatto che tentava di "alleggerirne" la posizione.

Il Giudice ammetteva dette richieste probatorie (è peraltro un diritto consentito in questi casi alla difesa) e fissava per la celebrazione del processo con rito abbreviato l'udienza del 06.10.2006.

Simile decisione, ineccepibile dal punto di vista legale e procedurale, appariva per lo meno beffarda per i parenti di Maria e per i sottoscritti.

segue

Studio Legale Pozzan-Romeo:

Avv. Fausto Pozzan, nato a Thiene (VI), il 11.11.1965. Codice Fiscale: PZZ FST 65S 11 L157X.

Avv. Concetto Romeo, nato a Carlentini (SR), il 22.08.1965. Codice Fiscale: RMO CCT 65 M 22 B787P.

Avv. Ellen Balasso, nata a Sandrigo (VI), il 08.03.1975. Codice Fiscale: BLSLLN75C48H829U.

STUDIO LEGALE-

Pozzan - Romeo
Associazione Professionale

Sede:

Via Gen. Maglietta n. 1, 36042 Breganze (VI).

Tel. 0445-873477. Fax 0445-307826.

Email: studiopozzanromeo@libero.it.

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.: 02976650248.

Si tentava cioè di far prevalere la tesi dell'omissione di precedenza da parte della povera vittima, quando invece era (e rimaneva!) la velocità tenuta dalla vettura dell'imputato la causa principe dell'incidente mortale.

Peraltro una decisione allo stato degli atti apriva una prospettiva sicuramente favorevole all'imputato in tal senso anche (ed era quel che più ci premeva evitare...) in punto percentuale di responsabilità.

Decidemmo di reagire sul piano che ci competeva: vale a dire quello processuale.

Depositammo una nostra memoria difensiva criticando l'attendibilità di quelle dichiarazioni e la valenza probatoria di quella perizia. Tentammo di avere un colloquio investigativo (come previsto dall'art. 391bis del Codice di Procedura Penale) con le altre tre persone che viaggiavano nell'autovettura dell'imputato al momento dell'incidente: purtroppo invano perché queste persone declinarono il nostro invito....

Soprattutto fissammo un colloquio, verso la fine dell'estate 2006, con la Dr.ssa Barbaglio, Pubblico Ministero titolare dell'inchiesta, alla presenza dei genitori di Maria.

Fu un incontro positivo perché incontrammo un magistrato sensibile e disponibile all'ascolto, capace di manifestare sentimenti di comprensione e umanità di fronte a persone (i genitori della vittima) che chiedevano l'unica cosa che restava loro: di non far "pagare ancora" la loro povera figlia per quel che era successo.

Fummo sicuri che in occasione del processo il Pubblico Ministero avrebbe sostenuto con forza le nostre tesi...Il che avvenne all'udienza del 06.10.2006.....

Fu un confronto anche dai toni aspri e risentiti tra il Pubblico Ministero e il difensore dell'imputato.

Noi eravamo presenti come difensori delle persone offese ma, come da procedura, non potevamo intervenire.

Attendemmo la sentenza che arrivò dopo mezz'ora circa di camera di consiglio.

Il GUP, Dr.ssa Agatella Giuffrida del Tribunale Penale di Vicenza con sentenza n. 1213/06 del 06.10.2006, condannò l'imputato Barcaro Marco, per l'omicidio colposo della quindicenne Maria Laverda, alla pena di mesi otto di reclusione, stabilendo peraltro una attribuzione di responsabilità in capo alla vittima nella misura del 35% per quanto attiene alla percentuale di causazione del sinistro.

La sentenza divenne irrevocabile perché nessuno la impugnò.

L'esito non fu del tutto soddisfacente per noi, rilevante a nostro parere la percentuale di responsabilità del 35% in capo alla vittima alla luce delle circostanze di fatto.

Ma tanto fu: in un processo deciso con rito abbreviato (allo stato degli atti) è un esito che ci può stare.

Avevamo però la possibilità di criticare detta eccessiva attribuzione di responsabilità in capo alla vittima nella sede che ci vedeva protagonisti: vale a dire in sede civile.

La causa di risarcimento danni era infatti arrivata all'ultima udienza del 24.10.2007, data in cui le parti precisarono le conclusioni.

In quella sede concludemmo richiedendo una sentenza che dichiarasse espressamente che il sinistro di cui trattasi si era verificato per fatto e colpa esclusivi del convenuto sig. Barcaro Marco, conducente, nell'occasione, e proprietario del veicolo FORD FOCUS TG. CD 782GB.

Tanto ribadimmo con forza nella nostra comparsa conclusionale, di cui riportiamo un estratto:

"Non concordiamo, invece, col Giudice Penale circa l'attribuzione di responsabilità in capo alla vittima nella misura del 35% per quanto attiene alla percentuale di causazione del sinistro.

Riteniamo, infatti, di avere fornito in questa sede ed in esito all'istruttoria prova piena di come unica causa dell'evento, con conseguente integrale responsabilità del sinistro in capo al convenuto, sia da attribuirsi: "all'eccessiva velocità (150 km/h) con cui Barcaro Marco si accinse di notte, con visibilità ottima, ad affrontare un incrocio percorrendo una strada che in quel tratto prevede il limite dei 70 km/h..." Così conclude la propria perizia l'Ing. Carlo Pigato, Consulente d'Ufficio della Procura della Repubblica di Vicenza (v. nostro doc. 1 pagina 13).

segue

-STUDIO LEGALE-

Pozzan - Romeo
Associazione Professionale

Sede:

Via Gen. Maglietta n. 1, 36042 Breganze (VI).

Tel. 0445-873477. Fax 0445-307826.

Email: studiopozzanromeo@libero.it.

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.: 02976650248.

Anche sull'ipotizzata omessa precedenza da parte della povera defunta il CTU della Procura di Vicenza prende una posizione inequivocabile. E ciò allorquando, ricostruendo le reciproche posizioni dell'investitore e dell'investita sul teatro del sinistro, afferma come: "..... Non è ipotizzabile che Laverda Maria abbia attraversato lo stop in velocità senza arrestarsi: se infatti avesse avuto una pur modesta velocità di 25 km/h di attraversamento del segnale orizzontale di stop, in un secondo si sarebbe già trovata nella corsia di sinistra, ossia a quasi sette metri dalla linea di stop, salvandosi" (v. nostro doc. 1 pagina 11). Il comportamento della povera Maria quindi è stato (verrebbe da dire: purtroppo...) assolutamente rispettoso della segnaletica orizzontale, come verticale".....

Controparte ovviamente sostenne la tesi del concorso di colpa, rafforzata dalla summenzionata sentenza penale....Noi ribadimmo anche in sede di replica alla conclusionale la nostra profonda convinzione sulla responsabilità esclusiva del convenuto in ordine al sinistro..... Ebbene: le nostre argomentazioni hanno lasciato il segno.

Infatti il Giudice Istruttore del Tribunale civile di Schio (VI), Dr.ssa Elena Sollazzo, con sentenza n. 265/2007 del 11.10.2007 ha in particolare stabilito che:

"... dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente di Barcaro Marco e di LAVERDA Maria nella misura rispettivamente del 90% e del 10%".

Tralasciamo il resto del dispositivo riguardante l'entità del risarcimento: non è questa la sede per discuterne.

Quello che ci preme, invece, evidenziare con soddisfazione è il fatto che il Giudice della causa civile si è discostato dalla precedente sentenza penale in punto percentuale di responsabilità. Avrebbe potuto conformarsi al dettato di quella sentenza, come di solito accade, anche perché l'art. 651 del Codice di Procedura Penale sembrerebbe consigliare anche al Giudice civile di conformarsi a precedente sentenza penale.

Naturalmente, invece e per fortuna, rimane sempre fermo il principio del libero convincimento del Giudice quando si tratta di stabilire la percentuale di responsabilità in ordine al fatto per cui si procede. Con soddisfazione dobbiamo dire che questa nostra tesi è stata, anche se non del tutto, fatta propria dal Tribunale civile di Schio. Non sappiamo ad oggi quali saranno le decisioni di controparte sul punto: la sentenza infatti non è ancora passata in giudicato e può sempre ancora impugnata.

I genitori e il fratello della vittima, peraltro, desidererebbero finirla qui: istanza che condividiamo.

Se ciò accadesse terminerebbe la vicenda legale iniziata quella tragica serata del caldo mese di giugno di quattro anni fa.....

Vicenda che ha sicuramente provato questo studio legale dal punto di vista umano e che, dal punto di vista professionale, ci ha fatto capire, una volta di più, come i principi astratti del Diritto, per produrre una Buona Giustizia, hanno bisogno della "collaborazione", vitale, concreta e piena di umanità, dei suoi operatori.

In questo caso tutti noi abbiamo perso una persona, Maria Laverda...

Beh, c'era il rischio di "perderla moralmente" una seconda volta....

Grazie al senso di umanità e al desiderio di Buona Giustizia che ha animato alcuni dei protagonisti di questa struggente storia, questo rischio è stato scongiurato....

Cordiali saluti

Avv. Fausto Pozzan

Avv. Concetto Romeo

-STUDIO LEGALE-

***Pozzan - Romeo
Associazione Professionale***

Sede:

Via Gen. Maglietta n. 1, 36042 Breganze (VI).

Tel. 0445-873477. Fax 0445-307826.

Email: studiopozzanromeo@libero.it.

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.: 02976650248.

Egr. Sig.
Laverda Ferdinando
Via Castelletto 80
36042 Breganze (VI)

Breganze (VI), lì 26.10.2007.

Come da accordi alleghiamo:

- 1) relazione per l'Associazione Vittime della Strada;
- 2) perizia Ing. Carlo Pigato nominato dalla Procura della Repubblica di Vicenza;
- 3) copia nostra lettera del 15 marzo 2007.

Allegati: come sopra

Studio Legale Pozzan-Romeo:

Avv. Fausto Pozzan, nato a Thiene (VI), il 11.11.1965. Codice Fiscale: PZZ FST 65S 11 L157X.

Avv. Concetto Romeo, nato a Carlentini (SR), il 22.08.1965. Codice Fiscale: RMO CCT 65 M 22 B787P.

Avv. Ellen Balasso, nata a Sandrigo (VI), il 08.03.1975. Codice Fiscale: BLSLLN75C48H829U.

